

Avv. Monica Pagano
Via Solferino n. 15, 25122 Brescia (BS)
Tel. 030 2944364 e Fax 030 2939738
PEC: monica.pagano@milano.pecavvocati.it

Avv. Matteo Marini
Via Solferino n. 15, 25122 Brescia (BS)
Tel. 030 2944364 - Fax 030 2939738
PEC: matteo.marini@brescia.pecavvocati.it

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE FALLIMENTARE

RICORSO PER LA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Ex art. 14 ter c.3, della Legge 27/01/2012 n. 3

Gestore della Crisi Dott.ssa Olga Russo

Nell'interesse del Sig. **Giarracca Davide**, nato a Genova (GE), il 16/08/1980 e

C.F. GRRDVD80M16D969E, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Pagano (C.F. PGNMNC82T58B157P) del Foro di Milano - PEC monica.pagano@milano.pecavvocati.it - congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Matteo Marini (C.F. MRNMTT84S04B157L) del Foro di Brescia - PEC matteo.marini@brescia.pecavvocati.it - i quali dichiarano di volere ricevere le comunicazioni al numero di fax 030 2939738, ai sensi dell'art. 176 comma II c.p.c., o all'indirizzo di posta elettronica e-mail: legale@studiopaganopartners.it o PEC: monica.pagano@milano.pecavvocati.it ed elettivamente domiciliato nello studio dell'Avv. Monica Pagano in Brescia, via Solferino n. 15, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c., da intendersi in allegato al presente atto anche ai sensi dell' art 18, co. 5, D.M. Giustizia n.44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013 **(doc. n. 1 – procura);**

PREMESSA

Il sig. Giarracca Davide, unitamente al figlio minore
e alla convivente]

(doc. n. 2 - certificato di residenza e stato di famiglia).

La casa coniugale è costituita da un appartamento preso in locazione da luglio 2017 al canone mensile di Euro 500,00 oltre ad Euro 150,00 mensili a titolo di spese condominiali **(doc. n. 3 – contratto di locazione).**

Inoltre, Giarracca Davide, dalla precedente relazione, con con cui contraeva matrimonio concordatario ir , diventava padre di in data

. Il matrimonio terminava con la separazione consensuale omologata dal Tribunale di Genova con decreto de . Quindi con ricorso del , Giarracca Davide chiedeva il divorzio e la collocazione prevalente del figlio presso di sé e non presso la madre



come disposto in sede di omologa della separazione. Il contenzioso vedeva contrapporsi a tale istanza di revisione l'ex moglie e si protraeva a causa della litigiosità dei genitori, anche sul tema della consistenza dell'assegno di mantenimento del figlio. I genitori inoltre seguivano un percorso di coppia per appianare i contrasti per il bene del figlio. Tali vicende, che qui si anticipano, contribuivano al depauperamento del ricorrente il quale si sobbarcava ingenti spese legali.

Infine, con sentenza di divorzio _____, il contenzioso veniva definito disponendo che il figlio _____ restava collocato prevalentemente presso la madre mentre il padre veniva onerato dell'assegno di mantenimento di Euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno, spese di giudizio compensate (**doc. n. 4 – sentenza di divorzio datata _____**).

Lavorativamente, *Giarracca Davide* è lavoratore dipendente assunto far data dal 7.01.2004, a tempo indeterminato, in qualità di operatore addetto alla manutenzione presso la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. e percepisce un reddito mensile netto pari ad Euro 1.600,00 per 12 mensilità oltre a tredicesima, quattordicesima. Da tale impiego, quindi, il ricorrente percepisce un reddito annuo netto di Euro 19.200 (**doc. n. 5 – buste paga Giarracca Davide +dichiarazioni dei redditi ultimi tre anni**).

La busta paga è gravata da due trattenute, la prima di circa 215,00 euro circa e dovuta alla cessione effettuata in favore di IBL S.p.a. (**doc. n. 6 – cessione volontaria del quinto a IBL S.p.a.**), la seconda di circa Euro 94,00 in favore di Fercredit, gruppo Ferrovie dello Stato (**doc. n. 7 – prestito con delega a Fercredit**).

Si segnala che il prestito con delega è garantito dal TFR.

Il ricorrente, inoltre, a termini di provvedimento giudiziale di divorzio è tenuto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento del figlio pari ad Euro 250,00 oltre al 50% delle spese extra assegno che nell'anno 2019 sono state pari a circa 1.000,00 (dentista, scuola calcio e quota annua, e visite mediche, etc).

La convivente, _____ lavorativamente è impiegata presso la _____; _____ corrente in Genova, con qualifica di commessa, per venti ore settimanali, per cui percepisce un reddito mensile di circa Euro 916,00 oltre a tredicesima e quattordicesima e, quindi, un reddito annuo di Euro 12.824,00 (**doc. n. 8 – busta paga _____**).

_____ per esigenze della famiglia, ha un prestito chiesto nel 2014 che a far data dal 1.08.2014 grava per Euro 179,00 mensili, inoltre paga Euro 285,00 mensili per il finanziamento chiesto per l'acquisto dell'autovettura Ford KA acquistata il 2.12.2018 per esigenze della famiglia e concessa in comodato gratuito al ricorrente.

La situazione di sovraindebitamento del ricorrente ha occasione nella separazione dal coniuge



avvenuta nell'anno 2012 ove, per far fronte alle spese legali del contenzioso, egli si indebitava oltre ai debiti contratti per mantenere la famiglia costituita in seguito con l'attuale convivente a fronte della nascita del secondo figlio.

A rendere irreversibile la crisi economica del ricorrente era la patologia di ludopatia che portava il ricorrente ad indebitarsi per ripianare le perdite di gioco. Di tale patologia, il ricorrente, ha preso consapevolezza e si dà atto che egli sia in cura presso il SERT di Genova-Voltri avendo favorevolmente terminato il percorso terapeutico.

Globalmente, quindi, a parere dello scrivente l'indebitamento, pur nella sua entità, non può definirsi scriteriato o azzardato, in quanto non deriva da operazioni avventate ma da eventi legati a vicissitudini familiari unitamente ad una patologia certificata e in fase di soluzione.

Ad ogni buon conto per comprendere le cause dell'indebitamento e delibare la condotta del ricorrente è necessario retrocedere nella narrazione dei fatti all'anno 2011.

Nell'anno 2011, il ricorrente, ritenendo intollerabile la prosecuzione della coabitazione con il coniuge, si separava di fatto da quest'ultima e faceva ritorno alla casa dei genitori. In questo modo egli doveva sostenere le spese di due distinti nuclei familiari con grandi difficoltà.

Inoltre, le spese aumentavano con l'avvio della convivenza con _____ e la nascita del secondo figlio:

Purtroppo, lo stress ingenerato dal dover far fronte alle varie spese, al mantenimento dei figli e al costo del legale incaricato di assistere il ricorrente nel procedimento di separazione, nonché le tensioni con l'ex moglie, conducevano Giarracca Davide al gioco d'azzardo.

A causa quindi di debiti derivanti da esigenze familiari e debiti di gioco, egli stipulava, nell'aprile 2014 il contratto di finanziamento volto ad ottenere un prestito garantito dalla cessione del quinto dello stipendio con IBL Banca contemplante una rata mensile di Euro 217,00.

Nell'anno 2015, il ricorrente si trovava costretto a nominare un altro legale a causa della morte del precedente difensore e a fronte di dissidi familiari sempre più snervanti la ludopatia si aggravava.

Per tali ragioni, nell'anno 2016, Giarracca Davide ricorreva nuovamente al credito stipulando il contratto di finanziamento del con la finanziaria Agos S.p.A. ed un secondo contratto con la finanziaria Compass

Tuttavia, nell'anno 2017, il ricorrente, per sostenere il carico debitorio medio tempore contratto, per estinguere i prestiti contratti con Agos S.p.A. e con Compass S.p.A., nonché gli obblighi di mantenimento, richiedeva e si vedeva accordare vari prestiti da parte di Unicredit S.p.A.:

*un consistente prestito bancario (**doc. n. 9 – contratto n. 7392113 di prestito personale con Unicredit**) con erogazione totale di Euro 30.108,00 da restituire con rate di importo pari ad Euro 365,29 mensili per un totale restituito di Euro 43.840,90



*l'emissione della carta UniCreditCard Flexia Classic

*l'apertura di conto corrente c.d. scoperto facile.

*il 19.09.2017, il prestito personale c.d. "CreditExpress Dynamic", con limite totale degli importi messi a disposizione del consumatore pari ad Euro 5.000,00

* il 16.03.2018 con contratto di credito per prestito personale venivano messi a disposizione Euro 3.050,00, da restituire in 48 rate mensili da Euro 72,89 l'una.

Quindi, nel 2018, Giarracca Davide, oramai sovra-indebitato, si rivolgeva alla finanziaria Findomestic e in data 21.08.2018 sottoscriveva il contratto di credito avente ad oggetto l'apertura di "linea di credito con carta revolving a tempo indeterminato", con la quale Findomestic accordava la disponibilità nei limiti massimi della somma di Euro 3.000,00.

In tal modo il ricorrente si obbligava a onorare una rata minima mensile concordata pari ad Euro 120,00 (**doc. n. 10 – apertura linea di credito carta revolving con Findomestic S.p.A.**).

Successivamente, nel giugno 2018, il ricorrente si indebitava ulteriormente richiedendo un finanziamento a FEROCREDIT, gruppo Ferrovie dello Stato, sottoscrivendo il contratto c.d. "finanziamento con delega" avente ad oggetto l'importo finanziato di Euro € 5.017,00 ed erogato pari ad Euro 4.906,00 disponendo che il datore di lavoro R.F.I. S.p.A. operasse direttamente sullo stipendio e su ogni altra spettanza ritenute mensili di Euro 94,00 per 60 mesi. Infine, Davide Giarracca nell'ottobre 2018, stipulava con IBL BANCA S.p.A. contratto di mutuo contro cessione pro solvendo di quote dello stipendio, ottenendo il capitale netto mutuato di Euro 20.038,00 da restituire in 120 rate mensili di Euro 215,00 l'una.

Le rate mensili e le trattenute così definitivamente assestate, giungevano al punto da non essere più sostenibili anche a fronte delle ingenti spese legali per la separazione ed il divorzio nonché per le spese necessarie al sostentamento della famiglia e del primo figlio.

Infatti, i giungeva ad epilogo dell'iter giudiziale di divorzio, la sentenza n. 2087/2019 resa dal Tribunale di Genova che fissava in Euro 250,00 l'assegno di mantenimento del figlio , collocato con prevalenza presso la madre.

Quanto alla ludopatia, si dà conto che il percorso intrapreso presso il SERT di Genova-Voltri si è ad oggi concluso come attestato dalla psicologa Dott. ssa Marina Buratti (**doc. n. 11 - certificato SERT Dott.ssa Marina Buratti**).

Tutto ciò premesso, l'esposizione debitoria, complessivamente pari ad Euro 74.496,92 ed annovera tra i creditori principali:

- il sistema bancario per il ricorso al credito;
- società finanziarie cui si rivolgeva per ricevere prestiti;



Conseguentemente, l'esponente, si trova oggi in uno stato di sovraindebitamento e, quindi, ha ritenuto opportuno di avvalersi degli istituti di cui alla Legge 3/2012; optando per **una liquidazione del patrimonio.**

In particolare, nella procedura liquidatoria, l'esponente ha messo a disposizione l'intero suo patrimonio.

Ciò posto, si evidenzia che:

- *l'istante non può essere assoggettato a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. 3/2012;*
- *l'istante non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alla presente richiesta a procedure di composizione della crisi o liquidazione del patrimonio, di cui alla legge 3/2012;*
- *l'istante non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dalla art. 1 R.D. 16.03.1942 n. 267 (soggetto sotto soglia ex art 1 Legge fallimentare);*
- *l'istante versa in una situazione di sovra-indebitamento, di squilibrio finanziario sopraggiunta, per cause non dovute ad imprudenza negli investimenti, quanto piuttosto per cause indipendenti alla sua volontà e riconducibili ad eventi accidentalmente verificatisi e non prevedibili.*

Per tali ragioni, il Sig. **Giarracca Davide**, con il presente atto, intende fare ricorso alla procedura di sovra-indebitamento, chiedendo che venga disposta **la liquidazione dell'intero suo patrimonio**, secondo un piano che sarà verificato e attestato dal *Gestore della Crisi* nominato. La composizione dei debiti è indicata nella presente proposta, in cui viene data evidenza di ciascun creditore, dei relativi importi ancora dovuti e delle motivazioni del debito.

Ai fini della valutazione circa l'attuabilità in concreto della presente liquidazione è stata richiesta all'*Organismo di Composizione della Crisi*, presso l'*Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova*, la nomina di un *Gestore della Crisi*.

Veniva, quindi, nominata la **Dott.ssa Olga Russo**, quale ***Gestore della Composizione della Crisi da Sovra-indebitamento***, ai sensi dell'art. 15, comma 9, della L. 3/2012.

Al medesimo è stato demandato il compito di procedere alle comunicazioni all'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali, nonché di predisporre la relazione contenente il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione, depositata a corredo della presente domanda nonché il giudizio sulla fattibilità del piano di liquidazione qui proposto (**doc. n. 12 – relazione OCC**).

1)*PROSPETTO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA DEL SIG. GIARRACCA**



DAVIDE***

Si riporta di seguito un prospetto relativo alla situazione debitoria della sig. Davide Giarracca con evidenza delle somme residue dovute a ciascun creditore e con calcolo del totale dei debiti gravanti sullo stesso:

- Findomestic Banca S.p.A. (carte di credito/debito) € 4.094,58;
- Unicredit (conto corrente) € 7.360,00;
- Unicredit (Finanziamento) € 32.509,00;
- Unicredit (Finanziamento) € 3.361,58;
- Unicredit (Finanziamento) € 2.943,76;
- Unicredit (Finanziamento) € 2.259,00;
- FerCredit Servizi Finanziari (Finanziamento) € 2.404,00;
- IBL S.p.A. (Finanziamento) € 19.565,00

Totale dei debiti escluse le prededuzioni € 74.496,92

PREDEDUZIONI

<i>Compensi Avvocati Monica Pagano e Matteo Marini, per prestazioni professionali propedeutiche alla procedura <u>In prededuzione</u></i>	€ 2.188,68 = (accessori inclusi) (<u>doc. n. 13 A pro forma Avv. Pagano</u>). € 2.188,68 = (accessori inclusi) (<u>doc. n. 13 B- pro forma Avv. Marini</u>). TOT. € 4.377,36 =
<i>Compenso Spettante agli Organismi della Procedura (Gestore della Crisi e Liquidatore) <u>In prededuzione</u></i>	- compenso liquidatore e Gestore della Crisi € 4.159,93; - OCC/ODCEC Genova € 672,46; - Imposta di registro decreto apertura procedura liquidazione € 200,00

Tot € 9.409,75 = in prededuzione

TOTALE DEBITI (€74.496,92 + € 9.409,75 PREDEDUZIONI)= € 83.906,67



2)***SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEL SIG. DAVIDE
GIARRACCA **

Descrizione	
Beni immobili	Non è intestatario di beni immobili
Beni mobili registrati	Non è intestatario di beni mobili registrati. Usufruisce in forza di comodato a titolo gratuito di autovettura di proprietà della sig.ra _____, convivente
Beni mobili arredi	Non vi è alcuna indicazione.
Reddito medio annuo al netto oneri fiscali e previdenziali.	Reddito netto annuo pari a euro 19.200, tenuto conto che “ <i>La busta paga è gravata da due trattenute, la prima di circa 215,00 euro circa e dovuta alla cessione effettuata in favore di IBL S.p.a. ... la seconda di circa Euro 94,00 in favore di Fercredit, gruppo Ferrovie dello Stato</i> ”
Importo percepito per missioni in trasferta	
Descrizione	



Trattamento di fine rapporto	Disponibilità attuale € 36.318,72 con la previsione di ulteriore maturazione, permanendo ovviamente le attuali condizioni, per i prossimi cinque anni, pari a circa € 13.886
Saldo attivo di conto corrente Banca Etica pari a euro 534,21 alla data del 18/03/2021	
Saldo attivo di conto corrente BNL	pari ad euro 111,00 alla data del 28/4/2021
Libretto conto corrente postale euro 2.500,00	Trattasi di buono postale a favore del figlio da parte del nonno. Pertanto trattasi di patrimonio con vincolo di destinazione nonché di intestazione fiduciaria.

3)*SITUAZIONE REDDITUALE DEL SIG. GIARRACCA E FAMIGLIA *****

Si rappresenta, inoltre che, Giarracca Davide non risulta essere intestatario di beni immobili né di beni mobili e mobili registrati. Lo stesso, inoltre, non risulta che abbia sottoscritto polizze assicurative. Egli utilizza l'autovettura intestata alla convivente more uxorio a lui concessa in comodato gratuito.

Lavorativamente, *Giarracca Davide* è lavoratore dipendente assunto far data dal 7.01.2004, a tempo indeterminato, in qualità di operatore addetto alla manutenzione presso la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. e percepisce un reddito mensile netto pari ad Euro 1.600,00 per 12 mensilità oltre a tredicesima, quattordicesima. Da tale impiego, quindi, il ricorrente percepisce un reddito annuo netto di Euro 19.200 (**cf. doc. n. 5 – buste paga Giarracca Davide**).

La busta paga è gravata da due trattenute, la prima di circa 215,00 euro circa e dovuta alla cessione effettuata in favore di IBL S.p.a. (**cf. doc. n. 6 – cessione volontaria del quinto a IBL S.p.a.**), la seconda di circa Euro 94,00 in favore



di Fercredit, gruppo Ferrovie dello Stato (**Cfr. doc. n. 7 – prestito con delega a Fercredit**).

Si segnala che il prestito con delega è garantito dal TFR.

Il ricorrente, inoltre, a termini di provvedimento giudiziale di divorzio è tenuto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento del figlio pari ad Euro 250,00 oltre al 50% delle spese extra assegno che nell'anno 2019 sono state pari a circa 1.000,00 (dentista, scuola calcio e quota annua, e visite mediche, etc).

La convivente, lavorativamente è impiegata presso la , corrente in Genova, con qualifica di commessa, per venti ore settimanali, per cui percepisce un reddito mensile di circa Euro 916,00 oltre a tredicesima e quattordicesima e, quindi, un reddito annuo di Euro 12.824,00 (**Cfr. doc. n. 8 – busta paga**

4)*SPESE CORRENTI PER IL MANTENIMENTO DEL SIG. GIARRACCA E DELLA SUA FAMIGLIA *****

Si evidenzia come la spesa mensile complessiva necessaria al sostentamento del debitore e della sua famiglia è pari a circa **Euro 2.263,00** così ripartite:

ELENCO SPESE NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA

VITTO	EURO 600,00 MENSILI
UTENZE DOMESTICHE	EURO 116,00 MENSILI
SPESE MEDICHE	EURO 55,00
CARBURANTE PER UTILIZZO AUTOVETTURA DI TERZI BOLLO AUTO	EURO 100,00 MENSILI EURO 16,00
AFFITTO SPESE CONDOMINIALI	EURO 500,00 EURO 193,00
ASSICURAZIONI	EURO 193,00



CASA, MACCHINA, POLIZZA, MOTO	
RETTE ASILO MENSA ETC	EURO 120,00
ASSEGNO MANTENIMENTO	EURO 250,00
Spese extra assegno al 20% in media per il figlio	75,00
<u>TOTALE</u>	<u>EURO 2.263,00 MENSILI</u>

Il sig. Giarracca ha poi precisato le seguenti ulteriori spese:

Descrizione Maggiori oneri indicati sig. Giarracca	Importo annuo
Amiu	358,00
Cellulare	200,00
Canone fisso telefono	259,00
Officina per auto	263,00
Abbigliamento e calzature	1.200,00
Cane	700,00
Svago e ricorrenze feste	300,00
Sigarette	364,80
Totale maggiori oneri annui	3.644,80

Oltre a tali spese è possibile rilevare che, dall'analisi dell'estratto conto, risulta essere pari a euro 738 circa l'esborso mensile per affitto e spese di amministrazione con una differenza di euro 45 mensili, pari a euro 540 annuo rispetto a quello indicato dal sig. Giarracca. Il totale delle spese annue complessive indicate dal debitore è il seguente:

Totali spese annue	27.156,00
Ulteriori maggiori oneri	3.644,80
Ulteriori spese per affitto e spese	540,00
Totale complessivo	31.340,80



Si rileva che il Sig. Giarracca ha sempre cercato per quanto possibile di saldare i propri debiti e ciò anche a discapito dei propri interessi.

Le visure storiche al PRA e all'Agenzia del Territorio non hanno rilevato atti dispositivi sul patrimonio compiuti in danno ai creditori.

5)***CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, RAGIONI DELLA CRISI E DILIGENZA NELL'ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI - RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL RICORRENTE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI***

L'attuale stato di sovraindebitamento del ricorrente ha occasione nella separazione dal coniuge avvenuta nell'anno 2012 ove, per far fronte alle spese legali del contenzioso, egli si indebitava. A tali debiti di cumulavano i debiti contratti per mantenere la famiglia costituita in seguito con l'attuale convivente a fronte della nascita del secondo figlio. A rendere irreversibile la crisi economica, tuttavia, era la successiva patologia di ludopatia che portava il ricorrente ad indebitarsi per ripianare le perdite di gioco.

In definitiva egli:

- non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- non ha colposamente determinato il proprio stato di sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, ma anzi lo ha, suo malgrado, subito.

6)***ASSENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI - ASSENZA DI ATTI DI DISPONIBILITA' PATRIMONIALE***

Non risultano atti dispositivi del debitore impugnati dai creditori. Il sig. Giarracca Davide dichiara di non aver compiuto atti di disponibilità patrimoniale



negli ultimi 5 anni (doc. n. 14 – dichiarazione assenza atti dispositivi del patrimonio).

7)*IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO E PROSPETTIVE DI SODDISFAZIONE DEI CREDITORI*****

Il debitore intende con il presente atto avanzare la seguente proposta **al fine di ottenere l'apertura della procedura liquidatoria:**

Nello specifico viene messo a disposizione dei creditori.

- **Trattamento di fine rapporto**, che verrà liquidato dal datore di lavoro pari ad **Euro 36.318,72 maturati al 31/12/2020 quindi, prudenzialmente il Gestore indica che la cifra non potrà essere inferiore a 25.423,10 €;**
- **Apporto del terzo pari ad euro 100,00 mensili per un periodo di 4 anni, per un totale di euro 4.800,00 da parte del padre del Sig. Giarracca (doc. 15 – dichiarazione impegno genitori del Sig. Giarracca).**

Si rileva che tale importo mensile rappresenta il massimo sforzo finanziario sostenibile per il ricorrente.

Si specifica che la contrazione delle spese di sostentamento (ed il conseguente beneficio della provvista liquida alla procedura) è resa possibile solamente dal fatto che il debitore e la sua famiglia si sono sforzati di contenere al massimo le spese.

Quanto alle prospettive di soddisfazione si riporta la “tabella – Piano di riparto” (cfr. doc. n. 12 – relazione OCC).

CONCLUSIONI

alla luce di quanto sin qui premesso il *Sig. Giarracca Davide* come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni incumbente di rito e ogni provvedimento opportuno, preso atto della relazione del Gestore Dott.ssa Olga Russo nominato OCC dall'OCC dell'ODCEC di Genova

VOGLIA

- 1) **dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione del suo**



patrimonio, nei termini proposti dallo stesso;

2) nominare il Liquidatore, confermando l'incarico per economicità processuale, al Gestore già designato dall'O.C.C;

3) disporre che dal momento della dichiarazione di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive da parte dei creditori aventi titolo a causa anteriori.

4) ordinare la consegna o il rilascio dei beni rientranti nel patrimonio oggetto di liquidazione;

5) fissare i limiti di cui all'art. 4-ter, comma 6, lett. b) L.3/2012 tenendo presente le esigenze mensili del ricorrente, come meglio evidenziate nella relazione particolareggiata del Gestore.

Si allegano i seguenti atti e documenti:

1 – procura

2 - certificato di residenza e stato di famiglia

3 – contratto di locazione

4 – sentenza di divorzio datata

5 – buste paga Giarracca Davide + dichiarazioni dei redditi ultimi tre anni.

6 – cessione volontaria del quinto a IBL S.p.a.

7 – prestito con delega a Fercredit

8 – busta paga

9 – contratto n. 7392113 di prestito personale con Unicredit

10 – apertura linea di credito carta revolving con Findomestic S.p.A.

11 - certificato SERT Dott.ssa Marina Buratti

12 – relazione OCC

13 - A pro forma Avv. Pagano; B pro forma Avv. Marini

14 - dichiarazione assenza atti dispositivi del patrimonio

15 – dichiarazione impegno dei genitori del Sig. Giarracca.

Con osservanza.

Brescia, 19.05.2021

Avv. Monica Pagano

Avv. Matteo Marini





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Procedura N. 11/2021 Liq. Patr.

DECRETO ex art. 14 quinquies L. n. 3/2012

Decreto di apertura della procedura di liquidazione dei beni del debitore in stato di sovraindebitamento

Il Giudice Delegato

rilevato:

- che in data 27.5.2021 Giarracca Davide, nato a Genova (GE), il 16/08/1980 e residente in _____, C.F. GRRDVD80M16D969E, ha depositato domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14 *ter* e ss. l. 3/2012 e succ. modifiche;
- che veniva nominato OCC nella persona della dott.ssa Olga Russo;
- che con relazione del 19.5.2021, allegata alla domanda, il professionista incaricato ha attestato la completezza ed attendibilità delle scritture contabili e della documentazione;

ritenuta, in base alla documentazione prodotta e alle attestazioni rese:

- la sussistenza della propria competenza territoriale;
- la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore istante;
- la non assoggettabilità del debitore istante a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. 3/2012;
- la completezza della domanda di liquidazione;
- l’attestazione dell’O.C.C. circa la completezza ed attendibilità delle scritture contabili;
- che allo stato non emergono atti di frode in danno dei creditori;
- che l’attivo prospettato è costituito dalle somme che l’istante si è impegnato a versare tramite apporto del terzo (i genitori sigg.ri _____ nella misura di € 100,00 mensili (il cui accantonamento verrà effettuato alla data del presente decreto di apertura della liquidazione del patrimonio per n. 48 rate mensili per un importo complessivo pari ad € 4.800,00), l’eventuale acconto sul TFR per un importo massimo di € 25.423,10, il credito dei saldi attivi di



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

conto corrente pari a complessivi € 1.072,23, eventuali crediti riscuotibili e l'incasso del libretto postale se non vincolato;

P.Q.M.

Visto l'art. 14 *quinques*, l. 3/2012

- dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di **GIARRACCA DAVIDE**, Codice fiscale: GRRDVD80M16D969E;
- nomina liquidatore la dott.ssa **OLGA RUSSO** con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 14 *sexies* e ss. l. cit. e tenuto ad osservare quanto prescritto dagli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- dispone che, sino alla definitività del decreto di chiusura della presente procedura ex art. 14 *quinques* co. 2 lett. b), L. 3/2012, **non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore rispetto all'ultima pubblicità disposta con il presente decreto** (l'istante ha in particolare dato atto della pendenza del pignoramento del quinto della pensione in seguito alla procedura di pignoramento presso terzi promossa da Banca Intesa Sanpaolo spa),
- dispone che, a cura del professionista sopra nominato per la liquidazione e a spese del ricorrente, venga data pubblicità del predetto ricorso e del presente decreto, mediante pubblicazione integrale, sul sito internet <http://www.tribunale.genova.giustizia.it>, sezione pubblicità legale, con conseguente **fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che dovrà essere corrisposto dal ricorrente al professionista nominato per la liquidazione entro sette giorni dalla comunicazione del presente decreto, secondo le modalità dallo stesso professionista indicate;**
- ordina la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori;
- precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

della domanda in quanto i beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi.

- dichiara che il presente decreto è **TITOLO ESECUTIVO** e ne dispone l'esecuzione a cura del liquidatore;
- dichiara **ESCLUSI** dalla liquidazione i crediti impignorabili e le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

IL PRESENTE DECRETO DEVE INTENDERSI EQUIPARATO ALL'ATTO DI PIGNORAMENTO.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al liquidatore nominato.

Genova 3.6.2021.

Il Giudice Delegato

Chiara Monteleone